



Roma, 1/7/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202605757/A.G.
Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato n. 04552/2026 del 5 giugno 2026 – in caso di annullamento delle ricette è legittimo l’addebito alla farmacia del costo integrale delle confezioni di medicinale che superano la grammatura prescritta

Circolare n. 15963

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Sentenza del Consiglio di Stato n. 04552/2026 del 5 giugno 2026 -
in caso di annullamento delle ricette è legittimo l’addebito del relativo costo delle
confezioni alla farmacia***

Si informa che il Consiglio di Stato, [con sentenza n. 4552 pubblicata il 5 giugno 2026](#), ha chiarito che in caso di annullamento di ricette è legittimo l'addebito integrale del prezzo delle confezioni di medicinale erogato alla farmacia.

La fattispecie esaminata dalla sentenza concerne il ricorso presentato dal titolare di una farmacia per l’impugnativa dei provvedimenti, con i quali sono state addebitate tutte le confezioni mensili di Pecfent 100 mcg/dose, che superano i 30 gg. di terapia prescritta ad una paziente oncologica.

La vicenda, in particolare, trae origine da una ispezione dei NAS di Latina presso la farmacia, durante la quale sono state rinvenute sette ricette del SSN timbrate e firmate dal dottor P.N., ma mancanti di prescrizione e tredici bollini a lettura ottica relativi al medicinale Pecfent 100 mcg spray- 4 fl.

Nella stessa occasione, un farmacista collaboratore è stato sorpreso a compilare una delle ricette a nome della paziente a cui erano destinati i medicinali, presente in farmacia che ha confermato la circostanza, con prescrizione di Pecfent.

A seguito dell'accaduto, i Nas di Latina hanno notificato all'appellante, alla quale è stato eccepito di aver dispensato, anche con recidiva, senza prescrizione il farmaco Pecfent, il verbale di contestazione amministrativa con applicazione di sanzione di euro 1.000 a fustello (13.000 euro totali).

All'atto della notifica, il farmacista collaboratore ha dichiarato che la consegna dei farmaci era avvenuta *“in urgenza e per continuità terapeutica alla paziente che ne aveva fatto richiesta”*.

Il suddetto verbale veniva notificato al Comune, alla ASL ed agli Ordini dei Medici e dei Farmacisti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Comune, in particolare, emanava ordinanza sindacale di chiusura della farmacia, impugnata dal ricorrente dinanzi al Tar di Latina, definito con decreto di perenzione 2 agosto 2024 n. 109.

La UOC Farmaceutica Territoriale e Integrativa, invece, ha avviato due procedimenti distinti, conclusi, il primo col deferimento della farmacia alla Commissione Farmaceutica Aziendale e il secondo contenente la richiesta di addebito del farmaco dispensato in eccesso rispetto a quanto previsto dalla scheda tecnica.

Il ricorso giudiziale e l'istanza cautelare presentato dal titolare della farmacia dinanzi al TAR sono stati respinti, ritenendo i provvedimenti impugnati adeguatamente motivati a seguito di una corretta e completa istruttoria nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione procedente.

Il Consiglio di Stato, in appello, ha confermato integralmente la decisione di primo grado sulla base delle medesime argomentazioni del Giudice di prime cure, che di seguito si riportano.

Con riferimento al motivo inerente alla violazione da parte dell'Amministrazione dell'onere di comunicazione di avvio del procedimento e del contraddittorio con la ricorrente il Consiglio di Stato, nel richiamare la sentenza impugnata, ha confermato che l'attività della Commissione farmaceutica è disciplinata dall'articolo 10 del d.P.R., che non contempla la partecipazione dell'interessato. Una volta accertata la violazione delle disposizioni in materia, infatti, la Commissione, come osservato, ha solo due possibilità: annullare o convalidare la ricetta ritenuta illegittimamente rilasciata. All'annullamento, in particolare, consegue semplicemente l'addebito alla farmacia del relativo costo.

Da questo punto di vista, per il Collegio, condivisibilmente, il primo giudice ha precisato che *“il procedimento per cui è causa è il procedimento di annullamento delle ricette irregolari, con conseguente addebito del prezzo del farmaco erogato, e non il diverso procedimento di deferimento della farmacia, oggetto del giudizio dichiarato perento con decreto n. 109/2024”*;

Conseguentemente ha stabilito che *“a seguito degli accertamenti effettuati dal NAS, di cui ai verbali sopra menzionati le palesi irregolarità riscontrate nell’emissione di un numero esorbitante di ricette (essendo, peraltro, stato colto anche un collaboratore farmacista nell’atto di compilare prescrizioni in bianco) sono state sottoposte alla competente Commissione, ai fini dell’avvio del procedimento di cui all’art. 10, commi 6-12, di annullamento delle ricette <irregolari>”*;

Ed ha concluso che *“i provvedimenti adottati in tale sede dalla Commissioni sono definitivi e sono comunicati alla Asl competente nel termine di trenta giorni affinché essa proceda ai relativi addebiti”, non essendo “previsto alcun contraddittorio con il farmacista, trattandosi di procedimento di carattere strettamente vincolato, motivo per cui alcuna violazione delle regole della partecipazione procedimentale può essere riscontrata in danno della ricorrente”* diversamente da quanto stabilito dal comma 13 del medesimo articolo 10, secondo cui è previsto che l’interessato fornisca la sue controdeduzioni nell’ambito del (diverso) procedimento di deferimento.

In merito alla eccepita carenza di istruttoria del primo Giudice, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’interessata è stata messa in condizione di conoscere gli addebiti mossi sin dalla visita ispettiva dei NAS e che *“l’enorme quantità di prescrizioni del farmaco Pecfent, intestate tutte alla stessa persona, mettono in rilievo, semmai, un’ipotesi di illecita dispensazione di medicinali attraverso la prescrizione di farmaci non corrispondenti per qualità o quantità alle esigenze terapeutiche dell’assistita”*.

Con riferimento, infine, alla asserita estraneità dell’appellante ai fatti riconducibili a soggetti terzi, il Consiglio di Stato ha chiarito che *“il farmacista è l’unico tenuto, anche attraverso la scelta e il controllo dei suoi collaboratori, i) a verificare l’esistenza di precedenti prescrizioni del medesimo medico alla stessa paziente, ii) segnalare eventuali situazioni incoerenti o sospette, considerato che il professionista prescrittore non era il medico di Medicina Generale della paziente, essendo in servizio presso la ASL Latina - Pronto Soccorso Ospedale Formia, e, conseguentemente, iii) a contattare il medico prescrittore in caso di dubbi sulla legittimità o appropriatezza della prescrizione e verificare la congruità del quantitativo prescritto in base alla posologia, segnalando eventualmente alla ASL tale eccessiva e non giustificata prescrizione a tutela della salute, trattandosi di farmaco con alto contenuto di oppio e perciò prescrivibile solo a determinate condizioni e sotto stretto controllo medico”*.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)